



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - "CARLO URBANI"

Sede Legale ed Amministrativa Via Legnano, 17 - Porto Sant'Elpidio (FM) - C. F. 81012440442 - Cod. Mec. APIS00200G

E-mail: apis00200g@istruzione.it - Pec: apis00200g@pec.istruzione.it - Web: www.polourbani.gov.it

Istituto "Luigi Einaudi"	Via Legnano, 17	63821	Porto Sant'Elpidio	(FM)	Tel. 0734.991431	Fax 0734.993994
Istituto "Ezio Tarantelli"	Corso Baccio, 25	63811	Sant'Elpidio a Mare	(FM)	Tel. 0734.859128	Fax 0734.850027
Istituto "Enrico Medi"	Via Giotto, 5	63833	Montegiorgio	(FM)	Tel. 0734.962081	Fax 0734.962621

REGOLAMENTO sulla MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE

(Aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 618 del 19 maggio 2015)

INDICAZIONI PRELIMINARI

"Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni..." (Nota Ministeriale 843/2013)

Con il termine Mobilità Studentesca Individuale si intende un periodo di studi, non superiore ad un anno scolastico, che ogni singolo studente decide di trascorrere in una istituzione scolastica di pari grado in un Paese straniero. Favorire la mobilità studentesca è una delle indicazioni contenute nella C.M. 181/'97, fortemente ribadita nelle *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale* pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013. Il nostro Istituto intende dunque favorire la mobilità studentesca, in quanto strumento per l'educazione alla cittadinanza interculturale, in ambito sia europeo che internazionale.

Partire per un periodo di studio all'estero è una forte esperienza di formazione interculturale. Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Si tratta, inoltre, di un'esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed agire senza contare sull'aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri. Si tratta pertanto di un'esperienza che favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in quest'ottica che il percorso all'estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, per integrarle come competenze utili per la vita. Spesso lo studente non ha immediata presa di coscienza del valore di tali competenze e si creano quindi difficoltà di reinserimento; è compito della scuola riconoscerle e aiutare lo studente a valorizzarle. Le competenze interculturali acquisite durante l'esperienza all'estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall'UE e con tutte le competenze di cittadinanza.

Il rientro nella classe di provenienza è un momento importante, in particolar modo per chi ha frequentato l'intero anno scolastico all'estero. **La normativa scolastica italiana infatti rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati**, valorizzando le competenze, soprattutto trasversali, conseguite all'estero. La normativa consente l'iscrizione di giovani provenienti da un corso all'estero senza perdere l'anno, previa **un'eventuale prova integrativa** su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe, **incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla frequenza dell'anno successivo** e comunque **solo su quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera** (C.M. 236/99). Inoltre la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell'esperienza di studio all'estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti all'estero, anche per l'attribuzione del credito scolastico.

La seguente procedura indica i soggetti coinvolti e le rispettive funzioni e le diverse forme di mobilità.



TITOLO 1 – Periodo di Studio all'estero annuale o breve

Art. 1 - Soggetti coinvolti

1. Il Dirigente Scolastico
2. Il Consiglio di Classe
3. Il Coordinatore per la Mobilità studentesca
4. Il Coordinatore di Classe e/o il docente di L2 della classe e/o il docente Tutor
5. La famiglia/il tutore legale
6. Lo studente (se mobilità annuale deve aver ottenuto l'ammissione alla classe successiva)

Art. 2 - Piano di Apprendimento e Personalizzazione

1. Il piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe – in linea con quanto previsto dall'autonomia scolastica e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni – deve essere basato sulla centralità dell'alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e all'estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti.
2. In relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:
 - a) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'Istituto straniero;
 - b) l'indicazione da parte dell'Istituto italiano di contatti periodici **con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.**
3. Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile reinserimento nell'Istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.
4. È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale.

Art. 3 - Contratto formativo

1. Il Contratto formativo, stipulato tra l'Istituto, la scuola estera ospite e lo studente, è il documento ufficiale che regola la mobilità individuale, per la cui validità è indispensabile.
2. Tale documento deve contenere il nome del coordinatore e/o del Tutor dell'Istituto di provenienza e del tutor della scuola ospite; gli obiettivi generali della mobilità, gli



- obiettivi didattici e formativi specifici che costituiscono il Piano di apprendimento; il periodo del soggiorno; le materie obbligatorie e quelle opzionali del curriculum della scuola ospite; le eventuali attività speciali predisposte; le modalità di valutazione, le modalità di comunicazione tra scuola-studente-famiglia/tutore legale. [cfr. allegato1]
3. Il documento viene sottoscritto dal Dirigente, dallo studente e dalla sua famiglia/tutore legale. Limitatamente alle materie di studio all'estero, possono essere introdotte modifiche in itinere solo a condizione che tutti i soggetti coinvolti le approvino e che ne venga data tempestiva comunicazione all'Istituto.
 4. Il documento risulta perciò un contratto formativo individuale definito in base al curriculum di studi.

Art. 4 - Procedura e funzioni dei soggetti coinvolti

1. Il coordinatore dei progetti di Mobilità studentesca dai docenti dei Dipartimenti di lingua inglese, francese, spagnola, ... nei primi mesi dell'anno scolastico informano i genitori e gli studenti delle classi seconde e terze sulla possibilità di frequentare, nel successivo anno scolastico, una scuola straniera per un periodo variabile, fino ad un anno, la cui validità, secondo la normativa vigente, viene riconosciuta dal Consiglio di classe nel rispetto delle procedure illustrate nel presente regolamento.
2. **Famiglia** - I genitori/il tutore legale degli studenti che intendono usufruire della mobilità devono inviare formale richiesta di mobilità al Dirigente Scolastico (modulo n. 125) e al Consiglio di Classe, di norma entro il **30 di Aprile** dell'anno di corso, indicando l'arco temporale di svolgimento dell'attività, lo Stato e l'ambito linguistico scelto. Tale domanda può essere supportata dalla documentazione fornita dall'eventuale agenzia che assiste il ragazzo nell'esperienza all'estero.
3. È cura della famiglia comunicare al Coordinatore di classe e agli uffici di Segreteria, per gli aspetti amministrativi, la corrispondenza delle materie di studio indicate nel Contratto Formativo con i programmi effettivamente svolti nella scuola ospite nonché l'avvenuta partenza.
4. **Studente** - Lo studente che si accinge a vivere il periodo di studio all'estero deve manifestare al consiglio di Classe, ai fini del parere dell'organo collegiale:
 - a) la competenza linguistica ritenuta adeguata dal Consiglio di classe nell'ambito linguistico scelto;
 - b) il raggiungimento di norma di valutazioni almeno mediamente sufficienti in tutte le discipline;
 - c) In caso di mobilità annuale o dell'ultimo periodo dell'anno scolastico, padronanza negli apprendimenti per l'ammissione alla classe successiva senza sospensioni del giudizio. In caso contrario, è necessario che lo studente sostenga positivamente le prove di verifica del debito formativo prima dell'inizio della mobilità;
 - d) la presa visione dei programmi scolastici della scuola ospite durante il periodo del proprio soggiorno all'estero;
 - e) la presa visione dei programmi scolastici dello stesso anno di studio della propria sezione;



- f) la presa visione dei relativi programmi definiti in base agli obiettivi minimi delle materie non comprese tra quelle che verranno studiate durante il soggiorno;
 - g) l'impegno a scegliere, tra quelli offerti dalla scuola ospite, dei corsi più coerenti con detti programmi;
 - h) l'impegno a recuperare, durante il soggiorno all'estero o, nel caso di mobilità annuale, durante le vacanze estive, i programmi delle discipline non comprese nel curriculum della scuola ospite;
 - i) l'impegno a mantenere contatti via e-mail (o altro strumento di comunicazione elettronica e/o cartacea) con il docente Tutor e la classe virtuale attraverso la quale potrà tenersi aggiornato sui programmi e fare esercitazioni nelle materie di indirizzo e tutte le altre non comprese tra quelle scelte e oggetto del contratto formativo.
5. **Consiglio di Classe** - Il Consiglio di Classe, esaminata la domanda, valutati gli aspetti definiti nel comma 7 esprime il proprio parere.
6. L'eventuale parere negativo, pur non vincolante, deve essere motivato. Il Coordinatore di classe informerà lo studente e la sua famiglia del parere espresso dal Consiglio di Classe.
7. Prima della partenza dello studente il Consiglio di classe:
- Dà un parere motivato alla famiglia sull'idoneità dello studente a vivere un'esperienza accademica all'estero;
 - Stabilisce le modalità e i tempi per la verifica dei programmi o parte dei programmi che verranno svolti durante l'assenza dello studente (affinché lo studente possa proseguire il proprio percorso di studi in Italia senza lacune nelle materie e nelle parti di programma fondamentali);
 - Consegna allo studente i programmi che si svolgeranno durante la sua assenza affinché, laddove la scuola straniera lo consenta, lo studente possa seguire un percorso di studi il più possibile attinente;
 - Incarica un docente di riferimento (Tutor) con cui lo studente si terrà in contatto durante la permanenza all'estero;
 - Concorda con lo studente i contenuti e i materiali da raccogliere nella scuola e nella comunità estera al fine di poter predisporre la valutazione dell'esperienza anche in base a questi elementi;
 - Identifica i contenuti disciplinari irrinunciabili per una proficua frequenza della classe successiva;
8. Durante il soggiorno
- Il Docente tutor intrattiene periodici contatti con lo studente per condivisione di programmi di studio e informazioni importanti;
 - Il Docente tutor dello studente contatta o viene contattato dalla famiglia periodicamente per aggiornamenti in merito all'esperienza;
9. Al rientro
- Lo studente presenta i documenti rilasciati dalla scuola estera tradotti e, se richiesto, legalizzati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;



- Il consiglio di classe accerta le competenze dello studente sugli argomenti e secondo le modalità precedentemente concordate e condivise con lo studente determina l'eventuale credito scolastico, tenendo conto sia della valutazione espressa dalla scuola estera relativamente alle conoscenze acquisite sia della valutazione globale dell'esperienza culturale e non solo accademica; inoltre certifica le competenze extracurricolari che entreranno a pieno titolo nel curriculum dello studente (L. 107/2015 art. 1 comma 28);
- Il docente tutor valorizza il materiale prodotto dall'allievo all'interno della classe/istituto e individua eventuali approfondimenti tematici, curricolari e non, da svolgere nell'ambito della relativa classe per coinvolgerla nell'esperienza.

CAP I II – Forme di mobilità

TITOLO 1 – Mobilità individuale annuale

Art. 5 – Mobilità individuale annuale

1. Per mobilità individuale annuale si intende quel soggiorno all'estero per un periodo di un anno (normalmente da luglio-agosto fino a maggio-luglio dell'anno successivo) con rientro al termine dell'anno scolastico.
2. Al termine del soggiorno, il Consiglio di Classe "può sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa". (cfr. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).
3. Tali prove scritte e orali riguardano le discipline del curriculum non presenti nel piano di studio individuale svolto durante la mobilità, come da normativa vigente e quelle discipline la cui valutazione della scuola ospitante risulti negativa.
4. "È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche."
5. Per le restanti materie, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di accertare la preparazione dello studente in quelle parti del programma propedeutiche alla frequenza dell'anno successivo.

Art. 6 – Studente nella mobilità annuale

1. Entro la fine del periodo di mobilità, lo studente in mobilità annuale deve:
 - a) comunicare al Coordinatore di classe la data del suo rientro in Italia e produrre la documentazione rilasciata dalla scuola estera;
 - b) presentare una breve relazione scritta nella lingua della scuola ospitante sulla propria esperienza di studio, con riferimento all'organizzazione della scuola, alla motivazione della scelta dei corsi di studio, al tipo di lezioni e alle modalità di verifica, alle esperienze extra-scolastiche, elementi di confronto per analogia o contrasto tra i sistemi educativi;



- c) concordare con il Coordinatore di classe una possibile data per il colloquio orale durante il quale esporrà le sue osservazioni in merito al percorso scolastico svolto.

Art. 7 - Consiglio di Classe nella mobilità annuale

1. Il Consiglio di Classe nella mobilità annuale
 - d) indica le modalità di svolgimento delle prove integrative e definisce, per coloro che hanno svolto un periodo di mobilità annuale, in base alle valutazioni riportate, la banda di oscillazione per il credito secondo la normativa vigente, assegnando il punteggio che, sommato agli eventuali crediti formativi, va a costituire il credito scolastico del quarto anno;
 - e) conferma le materie da integrare e le date delle prove integrative, che possono svolgersi entro tempi ragionevoli per la frequenza proficua del 5° anno, di norma da giugno ai primi di ottobre.

Art. 8 - Mobilità individuale breve

1. Per mobilità breve si intende soggiorno all'estero per un periodo limitato a pochi mesi con rientro nel corso dell'anno scolastico.
2. Si applicano, quando compatibili, le procedure descritte per la mobilità individuale annuale con riferimento all'articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che, "sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".
3. I Consigli di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curriculum si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.
4. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.
5. La procedura rimane pertanto invariata per quanto riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza all'estero (art. 2,3,4).
6. Al rientro lo studente è inserito nella classe di appartenenza ed il Consiglio programma attività di recupero che mettano lo studente in condizione di affrontare nella maniera più serena possibile la seconda parte dell'anno scolastico.
7. Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del secondo periodo didattico.
8. Se l'esperienza si svolge nel secondo periodo didattico, si fa riferimento alla procedura degli studenti che rientrano dopo l'esperienza di un anno (art. 5 comma 2 e seguenti).

TITOLO 2 - Mobilità individuale in entrata

Art. 9 - Mobilità individuale in entrata



1. Il nostro Istituto favorisce la mobilità degli studenti stranieri quale opportunità per un confronto con il sistema d'istruzione del Paese di provenienza, per favorire conoscenza e le relazioni tra i giovani, il rafforzamento del dialogo interculturale.
2. L'inserimento dello studente straniero può offrire all'Istituto l'occasione di stabilire relazioni con la scuola di provenienza e può essere fonte di futuri progetti comuni nonché occasione di consolidamento dei rapporti di collaborazione già istituiti.
3. La richiesta di soggiorno di uno studente inoltrata da una scuola non italiana viene presentata al Dirigente Scolastico, il quale, verificata la documentazione allegata, sentiti i pareri del responsabile dell'internazionalizzazione e dei coordinatori delle classi interessate, decide in merito all'accettazione dell'istanza. L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.
4. Il Dirigente Scolastico nomina un docente tutor responsabile per l'inserimento dello studente.

Art. 10 - Il docente Tutor nella Mobilità individuale in entrata

1. Nella Mobilità individuale in entrata il docente Tutor
 - a) facilita l'inserimento dello studente in mobilità nei suoi rapporti con la dirigenza, i docenti e i compagni;
 - b) formula per lui, sulla base delle competenze e aspettative, un orario che contempli anche gli interventi individuali eventualmente predisposti per l'apprendimento dell'italiano;
 - c) mantiene i contatti con la scuola di provenienza;
 - d) qualora se ne ravvisi la necessità cura i contatti con la famiglia ospitante.

Art. 11 - I docenti delle materie comprese nel piano della Mobilità individuale in entrata

1. I docenti delle materie comprese nel piano di studio, insieme al docente Tutor:
 - a) definiscono l'orario personalizzato;
 - b) verificano la partecipazione dello studente alle lezioni e ne tengono nota su un apposito registro;
 - c) rilasciano, al momento del rientro nella scuola di provenienza, un attestato di frequenza e una valutazione delle conoscenze acquisite e possedute dall'alunno straniero.

Art. 12 – Norma di chiusura

1. Per quanto non compreso nel presente regolamento valgono le indicazioni contenute nella normativa di riferimento e Ministeriale.

ALLEGATO 1

cfr. la proposta di Contratto formativo fornita da INTERCULTURA



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

DESTINATARI: Dirigente scolastico, Consiglio di Classe, tutor, studente, famiglia

Accordo formativo per le esperienze di mobilità studentesca individuale

Nome e cognome alunno	
Classe	
Programma e destinazione	
Data inizio e conclusione del soggiorno all'estero	
Nome e e-mail del docente tutor a cui l'alunno si impegna a riferire durante il soggiorno di studio all'estero	
Nome e indirizzo scuola ospitante (da inserire appena possibile)	

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di - concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l'esperienza all'estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine;

- chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all'estero e le modalità e i criteri per la valutazione;
- promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall'Unione Europea;
- valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell'intera comunità scolastica e nel territorio.

Lo studente si impegna a

- frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all'estero
- informare con cadenza _____ il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell'andamento scolastico nella scuola ospitante sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti linguistici, le competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.)
- trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalla scuola estera nel corso dell'anno (es. pagella del primo quadrimestre, certificazioni, etc.)
- richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la documentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti all'estero

La famiglia di impegna a

- curare con particolare attenzione gli atti burocratici (iscrizione, comunicazioni, etc.)
- mantenere contatti con cadenza _____ con il tutor per aggiornarlo sull'andamento dell'esperienza all'estero del proprio figlio
- sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente all'estero, la scuola e Intercultura

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a

- incaricare un docente (tutor o coordinatore del CdC) come figura a cui lo studente e la famiglia possano fare riferimento durante il periodo di studio all'estero



- b) indicare alcuni – pochi – contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma italiano che non verranno seguite durante il soggiorno all'estero
- c) valutare le competenze dell'alunno in partenza e indicare quali sono quelle attese per il rientro nella classe di origine al rientro dell'esperienza di studio all'estero
- d) concordare con l'alunno le modalità ed i tempi per l'accertamento, per l'eventuale attività di recupero e per la verifica finale
- e) esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all'estero e dell'accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità delle competenze
- f) curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero e nel documento di presentazione all'esame di Stato

Ai fini della riammissione nella classe di origine, per poter esprimere una "valutazione globale" dell'esperienza come richiesto dalla C.M. 236 del 1999 e per poter affrontare con successo l'anno scolastico e l'esame di Stato, il Consiglio di Classe identifica le seguenti aree di interesse:

COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO

Ai fini della valutazione il CdC terrà conto anche di quanto verrà dichiarato della scuola ospitante all'estero.

Competenza	Indicatori

CONTENUTI IRRINUNCIABILI DI APPRENDIMENTO:

Disciplina	Contenuti



COMPETENZE ED OBIETTIVI FORMATIVI DA ACQUISIRE DURANTE IL SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO

Ai fini della valutazione il CdC terrà conto anche di quanto verrà dichiarato della scuola ospitante all'estero.

Ai fini della valutazione, il Consiglio di Classe acquisirà (*barrare*)

<input type="checkbox"/>	il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera entro il	
<input type="checkbox"/>	le valutazioni formali ed informali rilasciate dalla scuola estera nel corso dell'anno	
<input type="checkbox"/>	le relazioni periodiche dall'alunno, sull'andamento dell'esperienza di studio all'estero e sul suo rendimento scolastico	
<input type="checkbox"/>	un attestato di frequenza e valutazione finale, in lingua inglese, rilasciato dalla scuola estera	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Note

Data ..._____.

La scuola

Lo studente

La famiglia

.....

.....

.....



Altri moduli da preparare

- a) Modulo di domanda di mobilità (all. 3)
- b) Modulo di domanda per mobilità in Italia (all. 4)
- c) Modulo per assegnazione del tutor (Italia e estero) (all. 5)
- d) Modulo per assegnazione alla classe in Italia (all. 6)
- e) Schema di relazione per il colloquio con il consiglio di classe (all. 7)
- f) Parere del consiglio di classe (all. 8)
- g) Registro per l'alunno in Italia (all. 9)

ALLEGATO 2: Sintesi Normativa di Riferimento

1. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'Art. 192, comma 3 offre il riferimento normativo in base al quale i consigli di classe possono deliberare l'iscrizione di studenti provenienti dall'estero:

"Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."

2. Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione).

Articolo 1, comma 8: "La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

Articolo 13, comma 1: "La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti".

3. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero.

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero

"... le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, **per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico**, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.9

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni



relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa."

4. Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli **apprendimenti non formali e informali** e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92."

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certificazione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valorizzare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la spendibilità.

5. Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: **Carta europea di qualità per la mobilità** [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i soggiorni all'estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o adulti, un'esperienza positiva.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto Vespasiani